



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 21/11/2016

prot. n. 1866216/1

Responsabile del procedimento:
Funz. Amm.vo D.ssa M.C.Scalia

(e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: D. Lgs 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” – Nota informativa.

e-mail

Ai Sigg. Dirigenti
dirigenti@comune.palermo.it

e, p.c. Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.palermo.it
capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Ai Sigg. Assessori

Con riferimento all’argomento in epigrafe e per opportuna conoscenza, si ritiene utile sottoporre all’attenzione delle SS.LL alcune tra le disposizioni contenute nel D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 14 settembre u.s.

Il decreto in esame attua le previsioni di cui all’art.1 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) con la quale il Parlamento “Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’uso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici...”, ha delegato l’Organo esecutivo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il codice dell’amministrazione digitale, con l’intento di completare il processo di digitalizzazione delle P.A. e rendere più aperto e trasparente il rapporto tra quest’ultima e il cittadino.

Fra le numerose modifiche introdotte dal D. Lgs in esame si reputano maggiormente significative quelle di seguito evidenziate:

- **Art. 2** (modifiche all’art. 2 del D. Lgs 82 del 2005) che, sostituendo i commi 2 e 5, prevede espressamente che il CAD si applichi, “alle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quindi, fra gli altri anche ai Comuni., "nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

- **Art. 3** (modifiche all'art. 3 del D. Lgs. 82 del 2005) che sancisce, fra l'altro, l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di gestire i procedimenti amministrativi *"in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento"*.
- **Art. 11** (modifiche all'art. 12 del D. Lgs 82 del 2005) che impone alle pubbliche amministrazioni di utilizzare, nei rapporti interni e in quelli con altre amministrazioni, *"le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71"*.
- **Art. 15** (modifiche all'art. 17 del D. Lgs. 82 del 2005) che introduce la figura del **difensore civico per il digitale** *"in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità"*, individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio presso ogni pubblica amministrazione. *"Al difensore civico chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del [...] Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari."*

Il medesimo articolo prevede, altresì, la creazione all'interno di ogni pubblica amministrazione di un ufficio unico cui affidare la cura della transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione. Il predetto ufficio è individuato, nelle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, tra gli uffici di livello dirigenziale.

- **Art. 35** (modifiche all'art. 43 del D. Lgs. 82 del 2005) che prevede che ove un documento informatico sia conservato per legge dalla pubblica amministrazione,

“cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso”.

- **Art. 61** (*disposizioni di coordinamento*) che subordina l’aggiornamento ed il coordinamento delle regole tecniche disciplinate dall’art. 71 del D.Lgs.82/2005 all’emanazione di un “decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, stabilendo altresì il permanere dell’efficacia delle vigenti regole tecniche, nonché la sospensione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 17 del D.P.C.M. 13 novembre 2014¹, di adeguare i rispettivi sistemi di gestione informatica dei documenti, fino all’adozione del predetto decreto ministeriale, *“salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente”.*

Nel rappresentare quanto sopra, anche al fine dell’adozione di eventuali provvedimenti di rispettiva competenza, si invitano tuttavia le SS.LL, stante peraltro gli indubbi effetti del complesso processo di digitalizzazione della P.A. sull’organizzazione dell’ente, ad ulteriori approfondimenti attraverso l’attenta lettura del decreto legislativo in esame.

Distinti saluti

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dal l’Acqua***

¹ Recante: *“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 82/2005”.*